

## CAPITOLO III

### IL SECONDO CORPO STATUTARIO SOLOFRANO

1. *Gli Statuti concessi da Ercole Zurlo.* Il primo *corpus* degli Statuti solofrani fu arricchito di uno nuovo, i 54 capitoli “noviter facta”, concessi da Ercole Zurlo il primo giugno del 1522 quando Solofra venne ad avere una legislazione di 110 capitoli<sup>1</sup>. Questi nuovi capitoli dettero una sistemazione organica alla legislazione, che si era venuta formando gradatamente, e che, come è esplicitamente dichiarato nel testo di introduzione, sono il rifacimento di “capitula et mores antiqua”. Essi quindi non furono scritti completamente *ex novo*, il che fa pensare a capitoli precedenti promulgati nel tempo, isolatamente, che non facevano parte di un tutto organico e che regolavano una materia costituita di “consuetudini et viridi observantia”, e fa pensare alla evoluzione della comunità, al sorgere di nuovi bisogni ed esigenze ed anche all’accumulo di concessioni feudali o regie<sup>2</sup>.

In alcuni casi è chiaramente riscontrabile, indicata da frasi pregne di significato, la consuetudine che subiva la stesura scritta<sup>3</sup>. Anche per gli Statuti solofrani avvenne ciò che si riscontra in tutta l’attività statutaria, e cioè un vero e proprio attacco alla consuetudine la quale non poteva subire il cambiamento proprio perché non era scritta<sup>4</sup>. Appena invece nasceva il bisogno, per ovvie e giustificate ragioni, di mettere per iscritto “tale consueto”, di cui

---

<sup>1</sup> V. AD, II. I capitoli nuovi sono 54, dal 57 al 110, poiché i capp. 55 e 56 sono introduttivi.

<sup>2</sup> Ad una concessione feudale precedente, di Ettore Zurlo, si riferisce il cap. 74.

<sup>3</sup> “Cossì come anticamente si solea” (57), “antiquitus observabatur” (59), “have costumato” (60), “de tale consueto” (61), “secundo anticamente è stato solito”, “secundo ei solito” (94).

<sup>4</sup> Per questa caratteristica v. qui il cap. I.

non “*appariva scripturas*”, in effetti si determinava un indebolimento della norma consuetudinaria, perché si apriva la possibilità al suo futuro cambiamento. Una tale caratteristica ha il capitolo che stabilisce la rateazione del pagamento dei diritti feudali, rateazione che seguiva una scansione contributiva individuata a Solofra fin nella prima metà dell’XI secolo. Ebbene da questo momento la scansione, sottoposta al *placet* del Signore diventò modificabile, infatti la comunità fu costretta in seguito a chiedere al feudatario tale rateazione, cosa che non sarebbe avvenuta se non ci fosse stata la norma scritta perché era un “consueto”<sup>5</sup>. Che la consuetudine subisse un attacco anche direttamente è detto nell’articolo 81, che si muove contro di essa quando afferma “non obstante la consuetudine in contrario”. Bisogna però considerare che una comunità cambiava la consuetudine quando questa non rispondeva più alle sue esigenze e bisogna tenere presente il tipo di società che si sta considerando, non statica ed immobile, che fa bensì del cambiamento un necessario mezzo di crescita.

La necessità di cambiamento si individua anche nei numerosi riferimenti a vecchi capitoli (“*secundo in lo capitulo vechio se conteneva*”), che subirono un’integrazione o un vero e proprio rifacimento e che mostrano una evoluzione a volte anche significativa, oppure corressero procedure non rispondenti più alle nuove esigenze o pratiche non più perseguibili, perché divenute dannose; ci fu persino l’intervento su un capitolo (74) recentemente concesso dal precedente feudatario, Ettore Zurlo, fratello di Ercole. Diverso invece fu il rapporto verso i capitoli antichi che, come si è detto, non subirono alcuna modifica e, qualora fu necessario fare qualche integrazione, ciò avvenne con un nuovo capitolo contenente l’integrazione e il richiamo a quello “corretto”<sup>6</sup>.

Dietro ad alcuni di questi interventi si possono cogliere modalità particolari dell’evoluzione della società. Si consideri per esempio il capitolo 81 che prevede la dilazione del debito col pagamento delle spese per l’atto giudiziario (“*lo obligo*”), correggendo una “consuetudine in contrario” quando, si può arguire, ciò non era previsto e forse c’era solo la multa del doppio della cifra non pagata. Ebbene c’è qui, documentato, il salto avvenuto nella prati-

---

<sup>5</sup> V. AD, III, cap. 2.

<sup>6</sup> Richiamano i capitoli antichi il 77 per il 37 e il 110 per il 2. La materia tratta è il tempo entro cui si potevano ritrattare le accuse e le modalità delle sedute della corte.

ca mercantile poggiata sul credito che faceva dell'atto giudiziario un elemento di base del commercio<sup>7</sup>.

Questo stesso sviluppo si evidenzia dietro il capitolo 82 che tratta la tassa del *jus gradante* che gravò solo sul venditore dell'enfiteusi e non pure sull'acquirente, come era d'uso, perché i fondi erano usati nel credito per cui anche per poco tempo passavano di mano. Nel *corpus* precedente invece la tassa riguardava solo il passaggio ereditario (4) non essendoci ancora la mercatura legata al credito<sup>8</sup>.

Si consideri ancora il capitolo 84 che prevede la libertà di chiamare in giudizio per i danni prodotti dalle bestie di piccola taglia alle coltivazioni, dove c'è un diverso trattamento rispetto al *corpus* precedente, quando la società era di più legata all'agricoltura-pastorizia, mentre ora appare più spregiudicata perché ha altri e più sostanziosi mezzi di sostentamento.

In questo secondo corpo statutario si coglie la complessità della vita comunitaria i cui istituti, economici e sociali, confermano la vivacità vissuta dalla società solofrana nei lustri precedenti legata ai traffici e alle attività artigianali. Una ricchezza di vita e di esigenze dimostrata d'altronde dallo sviluppo abitativo subito da Solofra<sup>9</sup>.

Si coglie ancora la preoccupazione di questa società di controllare il peso dell'attività giudiziaria attraverso la quale il feudatario incideva in modo oneroso sulla vita della comunità. Vale sottolineare che ogni capitolo, diversamente dalla forma non petitoria dei primi articoli, è scritto sotto forma di richiesta al feudatario, che si arrogava il diritto della legislazione statutaria, poiché il «*placet*» non era un prendere atto di una decisione comunitaria ma una vera e propria concessione. Si specchia qui non solo il diverso modo di atteggiarsi della feudalità nei riguardi della comunità, ma proprio la sua cresciuta prepotenza.

Gli interventi feudali alla base di ogni capitolo dicono che il feudatario limitò le prerogative della comunità e comunque entrò prepotentemente nella vita locale. È vero che nella gran parte il *placet* fu apposto senza altre aggiunte, intendendo pieno consenso, ma ciò avvenne quando la materia trattata dal capitolo aveva rilevanza solo locale. Spiccano invece i casi in cui il consenso fu seguito da note che circoscrissero o precisarono l'attuazione

---

<sup>7</sup> V. parte quinta, parr. 3 e 4 e AD, III, 1 e 2.

<sup>8</sup> Vale considerare che faceva eccezione la masseria al *galdo* sottoposta al doppio pagamento perché gravata della rendita goduta dalla famiglia Fasano.

<sup>9</sup> V. parte quarta, parr. 1 e 2.

della richiesta<sup>10</sup>, spicca la sottolineatura, da parte del feudatario, che la materia era una concessione feudale<sup>11</sup> e spiccano anche i casi in cui lo Zurlo non dette il *placet* non permettendo proprio la realizzazione di quanto contemplato nel capitolo, precedentemente concesso, sospensione certamente momentanea, visto che invece gli stessi saranno accordati dalla Orsini 30 anni dopo<sup>12</sup>. Un intervento feudale più preciso riguardò l'esazione del "portello" (69), la tassa che pagavano i carcerati per il loro mantenimento in carcere, della quale l'Universitas chiedeva l'abolizione visto che si andava facilmente in carcere per debiti e che invece non venne concessa facendo prevalere l'interesse feudale, dato che il signore era titolare della giurisdizione civile e criminale e quindi teneva le carceri<sup>13</sup>.

L'intervento più incisivo, che evidenzia la potenza del barone, fu la forte limitazione al capitolo 60 che contempla un costume posseduto come un diritto dalla Universitas, di "fare parlamento" - "congregare universita, componere capituli, statuti et ordinatiuni cum pena et sine pena" - e che invece non ebbe il *placet* lasciando alla comunità solo la elezione degli ufficiali<sup>14</sup>.

Questa prerogativa comunitaria, della quale il feudatario avrebbe solo dovuto essere avvisato, in effetti risulta una beffa, poiché egli riusciva a controllare il parlamento e le sue decisioni attraverso il suo rappresentante, il Capitano, come controllava tutta la vita amministrativa, il che provocava senz'altro un grave danno perché significava controllare direttamente o indirettamente tutte le più importanti attività economiche<sup>15</sup>. E una beffa risulta anche il lasciare alla comunità le "gabelle et datii" (60) perché anche queste venivano controllate da interventi persino diretti<sup>16</sup>.

---

<sup>10</sup> Col termine "universale" del cap. 56 il feudatario sottolinea che la concessione riguarda solo l'universalità dei cittadini; nel cap. 57 lo stesso precisa la quota che va alla corte e nel cap. 80 che deve essere "la parte" a chiedere la presenza dell'operaio citato in una causa.

<sup>11</sup> Nel cap. 79 il feudatario con il sintagma "ad nostro beneplacito" sottolinea che lo "stare all'assisa" del doganiere è un beneficio che egli fa alla Universitas poiché l'assisa era diventata una prerogativa feudale.

<sup>12</sup> Sono i capitoli che riguardano certi pagamenti ai famigli (70), la contumacia criminale (73) e il "donare ai gabellotti" (74).

<sup>13</sup> Il feudatario ne precisa i termini abolendola solo per una pena di 10 carlini in giù mentre non elimina il pagamento della "carceremia".

<sup>14</sup> Tale ingerenza fu la base dei contrasti antif feudali e delle divisioni nella società solofrana.

<sup>15</sup> Si ricordi che Carlo I concesse alle Universitas la nomina del Capitano e l'elezione degli ufficiali alle magistrature locali dietro approvazione regia con l'esclusione della feudalità.

<sup>16</sup> Cfr. AD, III, 2, n. 263. Per altri abusi feudali v. *infra*.

Le prepotenze feudali innescavano le prevaricazioni dei suoi ufficiali a tutti i livelli, sia attraverso la corte sia attraverso i suoi esecutori, perciò negli Statuti è chiara la preoccupazione di evitarle al massimo, come si vedrà. Qui vale citare due esposti che alcuni mercanti solofrani e la stessa Universitas fecero alla Camera della Sommaria contro i soprusi degli ufficiali del feudatario che trattenevano i pagamenti fiscali da essi raccolti invece di consegnarli all'organo provinciale poiché il mancato pagamento aveva provocato la rivalsa del Giustiziere che aveva sequestrato le loro mercanzie e i loro mezzi di trasporto<sup>17</sup>.

Alla comunità rimaneva il diritto della catapanìa (57), la facoltà di raccogliere le contravvenzioni e le pene pecuniarie, comprese quelle che sostituivano la carcerazione. In una società caratterizzata dalla vivacità mercantile era facile incorrere in pene legate al debito, per cui era importante incamerare questi proventi e avere un catapano proprio<sup>18</sup>.

Qualche altro beneficio godeva l'Universitas nella limitazione della tassa del *degradante* pagata solo a metà (82) che, come si è visto, era a beneficio delle attività creditizie, e che serviva a sostenere lo sviluppo economico; e nella protezione del lavoratore che, dovendosi presentare alla corte, poteva, se era "in opera et servitio del altro", "comparere fino a la sera" anche se per il salario non poteva chiedere la causa giudiziaria (80).

**2. L'attività giudiziaria: la corte e i suoi ufficiali.** Poiché la corte solofrana svolgeva un'intensa attività legata alla vivace realtà economica e poiché in essa la feudalità svolgeva la giurisdizione completa, si capisce come l'organo giudiziario locale fu quello che maggiormente subì la forte presenza feudale, nella figura del "capitano" che era divenuto di elezione feudale e perché il feudatario controllava l'elezione degli altri ufficiali della corte. È bene anche considerare che i proventi della corte costituivano un apporto finanziario notevole per il feudatario oltre al fatto che essa trattava tutta la materia delle riscossioni. Si comprende dunque l'importanza dell'opera fatta dai compilatori degli Statuti nella parte che riguardava l'attività giudiziaria.

---

<sup>17</sup> AD, I, n. 93.

<sup>18</sup> Il capitolo prevede il ricorso del catapano alla corte solo nel caso di renitenza o morosità con  $\frac{1}{4}$  della multa di spettanza per la stessa (57).

Fu importante insomma regolare una materia che comportava angherie e prepotenze, vista la facilità di “essere nello *status* di debitore” in una società la cui vita economica si poggiava sul credito.

Quasi tutti gli articoli concessi nel 1522 infatti regolano in modo dettagliato sia l'attività della corte che quella dei suoi ufficiali, considerandone con molta precisione compiti e prerogative e soprattutto gli oneri; e trattano in questa ottica gli istituti giurisdizionali, mostrando attenzione a che l'esercizio della giustizia fosse equo e non divenisse mezzo di oppressione e di prevaricazione. Era facile infatti imprigionare per debiti fasulli, pretendere crediti inesistenti, insomma esercitare prepotenze. Chiaramente denunciata o facilmente intuibile ci fu la costante preoccupazione di evitare che gli ufficiali della corte, essendo di nomina o di riferimento feudale, procedessero in giudizio per perpetrare delle prepotenze o perseguire dei nemici.

Per quanto riguarda la corte, nel suo complesso, è confermato l'obbligo di “sedere” per fini giudiziari due volte la settimana, ed è sottolineato che i giorni fissati per le udienze non potevano essere cambiati “sine causa justissima”, a decidere la quale però doveva essere il Capitano o “unum de iudicibus annalis dicte curie” (110). Sono precisati i proventi che andavano ad essa, quanto le spettava delle multe e quanto invece andava ai suoi ufficiali, i diritti riscossi interamente e quelli che spettavano nel caso in cui era necessario un suo intervento diretto come per i sopralluoghi (76)<sup>19</sup>.

Un gruppo di articoli tratta del comportamento degli ufficiali della corte dei quali due sono considerati attentamente: il Capitano e il Mastro d'atti.

Del Capitano, che era la *longa manus* del feudatario che lo imponeva e per il quale presiedeva la corte, vengono stabiliti con precisione gli obblighi in vari articoli. La cura con cui è delineata questa figura palese che il suo potere in loco era forte, e alto il pericolo di angherie e prepotenze che non sempre gli Statuti riuscivano a controllare. Il confronto con gli articoli precedenti mette in risalto la maggiore incidenza che aveva questo personaggio nella più ricca vita della Universitas visto che non era eletto dalla comunità come avveniva prima. Per questa sua funzione doveva avere delle caratteristiche tra cui quella di essere estraneo, per origine ed interesse, alla circoscrizione in cui svolgeva il suo ufficio e solo “in casu necessitatis” poteva

---

<sup>19</sup> I diritti erano riscossi per intero se la causa si esauriva, altrimenti solo a metà ed il resto a chiusura del giudizio.

essere del posto (64)<sup>20</sup>. Entrava in carica il primo settembre e vi restava per un anno con l'obbligo di portare a termine le cause iniziate e di essere sottoposto, alla fine del mandato, a "sindacato" e rimesso al giudizio della Gran Corte. All'atto di assumere l'incarico, che poteva ripetersi solo "cum intervallo unius alterius anni" (65), doveva impegnarsi di rendere ragione del suo operato, stare "a sindacato" si diceva, "non solum rerum concernentium factum curie sed etiam ipsius Universitatis ac particularium personarum", sia per sé che per i suoi aiutanti perciò non poteva alienare alcun bene prima che fosse terminato tale controllo; doveva inoltre giurare di osservare "omnia capitula, statuta, ordinationes, usus et consuetudines" di Solofra anche quelle non scritte (62). La minuziosità delle prescrizioni, il ricorso a strumenti notarili, la pena pecuniaria di 50 once, la richiesta di un deposito cautelare dimostrano la delicatezza di questo ufficio contro cui l'Universitas giustamente si cautelava. Non essendo del posto aveva l'obbligo della residenza potendosi allontanare solo per brevi periodi, pena la decadenza della "provvisione" (63)<sup>21</sup>. Sono contemplati ancora gli obblighi relativi alla sua attività tendenti ad assicurare il corretto svolgimento della giustizia e, soprattutto nel processo penale, la richiesta e la presenza delle parti. Poiché molti capitoli riguardano i proventi della corte che ricadevano sulla comunità, allorquando i suoi membri divenivano parti in atti giudiziari e dei quali il capitano era responsabile, è a lui che essi fanno riferimento quando parlano di «corte» nel suo complesso. Riferiti esclusivamente a lui sono invece le esazioni pecuniarie per la contumacia, sia nelle cause civili (72) che in quelle criminali (73).

Del Maestro d'atti o notaio regio, che era un ufficiale con funzioni cancelleresche e una persona civica di grande importanza, sono stabilite le qualità ("qui sit abilis et idoneus pro exersitio dicti officii"), la durata della carica ("quod sit annalis") di scrivere di sua mano gli atti importanti, di essere

---

<sup>20</sup> Doveva essere originario di una terra distante dal luogo dove esercitava per lo meno 15 chilometri, doveva essere dottore. Questo ufficiale, che prelevava le multe legate alle cause che si risolvevano nella corte, eseguiva citazioni, notifiche e sentenze anche per delega dei tribunali maggiori, acquistò una incidenza sempre più politica gradatamente che si ampliarono i poteri dei giudici (FARAGLIA, *op. cit.*, p. 5).

<sup>21</sup> Poteva allontanarsi solo tre volte in un anno, a Natale, a Pasqua e a Carnevale, e per otto giorni. In AD, III, 1 e 2 si colgono queste modalità statutarie.

sottoposto a controllo finale (“finito officio habeat stare sindacati”) (66)<sup>22</sup> e, tra gli obblighi, quello di seguire le norme della Magna Curia della Vicaria (58). Dettagliata è la regolamentazione dei proventi e degli atti riferiti a questo ufficiale che occupano l’ultima parte dei capitoli (85-109) per i quali c’è da sottolineare la cura minuziosa con cui sono precisati tali proventi e la loro distribuzione all’interno della corte ai soggetti partecipanti agli atti. Questo ufficiale era infatti responsabile delle citazioni (86), della contumacia (88); a lui si faceva riferimento nelle petizioni (89), nelle contestazioni delle liti (90), quando si depositavano gli articoli statutarî (91), altri atti legali (94) o gli interrogatori (92); era lui che esaminava articoli ed eccezioni (93), che faceva le requisizioni (95), che copiava processi e reperti (96) o altri atti giudiziari (106) ed era ancora lui preposto alla ricerca degli stessi quando era necessario (108) o delle cause commesse (109), che leggeva le sentenze (97), che ordinava le esecuzioni (98), che stipulava le obbligazioni (100), i compromessi (101), le remissioni (102), che accoglieva le garanzie (103-105), che procedeva alle cassature (107).

Altri membri della corte erano i “famigli”, assistenti di grado inferiore, che eseguivano gli ordini dei magistrati come la consegna delle ingiunzioni, il prelievo a casa dei debitori, anche con la forza, o l’esecuzione delle carcerazioni, la cui importanza si desume dalla cura con cui si stabilivano le spettanze che cambiavano a seconda dei compiti. Essi però, sotto lo Zurlo non furono persone della comunità, perché il capitolo non ebbe il *placet*, il che vuol dire che il feudatario usò i suoi “sbirri” per attività in cui si doveva anche mostrare la forza feudale (70)<sup>23</sup>.

Alla categoria dei famigli apparteneva il “giurato”, altro membro della corte, che in questa società non aveva mansioni di polizia, per cui ebbe il *placet*, in quanto a lui erano affidati compiti di banditore (“oretenus”) o di consegna delle citazioni senza l’uso della forza, una sorta di “messo” (71)<sup>24</sup>. E appartenevano i “licteri exequutoriali”, coloro che erano addetti alle esecu-

---

<sup>22</sup> Importante è questo capitolo che definisce una delle figure più influenti della curia, anch’essa scelta dal feudatario, il quale, nel concedere il *placet*, sottolineò che la concessione era stata data al notaio Ottaviano Caropreso allora non esercitante, forse per anzianità.

<sup>23</sup> Questo capitolo, che sarà confermato dalla Orsini, evidenzia il difficile compito di queste persone, perché si potevano fare angherie e prepotenze. La sua vicenda invece conferma l’immagine dello sbirro feudale trasmesso dalla storia.

<sup>24</sup> Vale sottolineare che la citazione o bando affidato al giurato era remunerato diversamente se era fatto in piazza o a S. Agata per il peso che allora avevano le distanze.



zioni di quanto disposto dalle decisioni della corte, specie in materia creditizia per cui potevano anche essere richiesti dalle parti interessate (98).

Non facente parte della corte ma dipendente da essa era il “doganiere” della taverna della corte, del quale si interessa un capitolo (79), che fa emergere un altro tipo di ingerenza feudale. Poiché la taverna era il luogo che accoglieva la dogana, dove si pagavano i dazi sulle merci, avere una taverna con un doganiere proprio significava controllare direttamente ogni tipo di entrata. Il capitolo impone inoltre al doganiere di stare “allassisa et gabella” come tutti gli altri “tabernari et cittadini de la terra”, cioè di sottostare ai prezzi imposti dalla Universitas. Il fatto che lo Zurlo nel dare il *placet* aggiunse “ad nostro beneplacito” vuol dire che egli considerava una sua concessione che il suo doganiere si sottoponesse all’assisa, invece che ad un prezzo da lui imposto come altri feudatari facevano. Costui inoltre riscuoteva lo stallaggio, una specie di tassa di soggiorno, dai forestieri alloggiati a pagamento presso case private (78), il che fa pensare che anche l’alloggio in altre taverne fosse gravato da tale rivalsa.

La corte appare il luogo dove si realizzava l’abuso feudale.

**4. *Gli istituti della giustizia locale.*** La legislazione statutaria regolava direttamente alcuni istituti della giurisdizione, altri si conoscono indirettamente, per cui si può tracciare un quadro della vita giudiziaria della comunità solofrana che viene confermata e chiarita dagli atti notarili regestati in appendice. Emerge in modo chiaro la tendenza a rendere la giustizia meno rigida, a favorire situazioni risolutorie, a sostenere la composizione delle liti, a vivere pacificamente senza scandali e offese, rispettando gli Statuti; a ricorrere alla causa (“giudizio”) solo in caso di necessità, e di converso ad agevolare il più maturo ricorso all’atto giudiziario, visto che questo costituiva un perno delle attività mercantili. Accanto a questa impostazione, che trova la motivazione nella ormai già matura società mercantile e finanziaria, c’è, come si è detto, la preoccupazione di evitare che gli ufficiali della corte usassero tali istituti per perpetrare prepotenze.

Poiché alla base del processo c’era l’“accusa” e poiché questa poteva dare l’appiglio ad abusi, tale istituto viene accuratamente trattato proprio nel doppio senso detto sopra. Prima di tutto si richiama un articolo del *corpus* antico, che prevedeva il tempo, tre giorni, entro cui si poteva ritirare la de-

nunzia (“accusa”)<sup>25</sup> e si precisa, con chiaro intento difensivo, che la corte non poteva procedere al giudizio “sine accusa contra lo accusato” (77)<sup>26</sup>.

Sulla stessa linea, tendente a pacificare gli animi, si trova l’istituto della composizione delle liti (90), che avveniva attraverso una solenne dichiarazione alla presenza di testimoni, dei giudici e del notaio, in cui si definivano i termini della controversia. Era questo un atto della giustizia elementare usato per controversie prima di tutto all’interno della famiglia o di un gruppo ristretto infatti qui è richiamato un capitolo antico e non ci sono ulteriori definizioni oltre all’indicazione delle esazioni.

Un’altra figura della vita giudiziaria era la procedura “ex officio”, procedimento delicato perché apriva la strada ad azioni persecutorie. Gli Statuti esplicitamente vietano al Capitano e alla sua corte di procedere “super verbis injuriosis” senza la prova, e, quando c’erano pene gravi come quella del carcere, senza “querela speciali et instantia partis” (67). Molto significativamente ancora il capitolo indica al capitano e alla sua corte qual è invece il loro compito *ex officio*: di convocare cioè le parti invitandole a vivere pacificamente senza scandalo e secondo le leggi del regno. Precauzioni e richiami che indicano l’esistenza delle prepotenze, ma inutili poiché le comunità non riuscirono mai a difendersi contro il signore e i suoi ufficiali.

Questa tendenza, di difesa del “pacifico vivendo” e di opposizione alle prevaricazioni, fu di grande aiuto alla mercatura, nella cui pratica il credito apriva la strada a tali eventualità<sup>27</sup>, forse perseguita proprio per questo. Molti capitoli sono su tale linea che chiaramente si comprende non essere di recente acquisizione perché sono la correzione di pratiche precedenti più elementari. Il capitolo 59, che tratta della sospensione degli “in strumenti” e del concordato tra debitore e creditore, proteggeva sia l’uno permettendogli, senza temere pene pecuniarie o l’intervento della corte, l’accordo in qualsiasi momento del “peremphotium” col creditore, sia l’altro, nello stesso tempo sottolinea, col suo “in antiquitus observatur Solofre”, una non recente

---

<sup>25</sup> Il capitolo richiamato, il 37, a sua volta si riferisce ad un “capitolo vecchio”, il che conferma l’elementarità dell’istituto.

<sup>26</sup> Il processo aveva uno svolgimento molto semplice: iniziava con una *proclamatio* orale da parte del soggetto leso che faceva una succinta relazione del fatto lesivo imputato all’avversario, ne seguiva la *responsio* di solito orale con la negazione delle pretese, infine c’era il giudizio con l’indicazione della pena (cfr. E. BESTA, *op. cit.*, p. 169).

<sup>27</sup> In AD, I, n. 123 è documentata l’imposizione di un credito feudale.

pratica di protezione della mercatura<sup>28</sup>. Anche il capitolo 81, che regola l'istituto della proroga per causa giudiziaria ("de tempo de corte") che era di un mese, si riferisce ad una pratica mercantile, corretta dato il suo frequente uso<sup>29</sup>.

Un altro istituto importante nella Solofra mercantile aragonese fu quello della fideiussione (103-105), che riguardava la giustizia criminale e civile e che comprendeva le garanzie date al mallevatore da parte del soggetto garantito e che erano diverse per le cause che richiedevano il carcere e per quelle che si facevano "pro debito civile" e "de pacifice vivendo et de non offendendo". Ad essa si faceva ricorso spesso: nei casi più semplici, quando si risolvevano tutti i tipi di liti, allora doveva esserci qualcuno per ogni contendente che assicurava la corte di quanto essi avevano promesso; nei contratti matrimoniali da parte del padre della sposa circa la consegna della dote pattuita; in tutti quei contratti in cui era necessaria una garanzia e soprattutto nei mutui o negli atti di compravendita quando le parti non si conoscevano o la somma impegnata era alta<sup>30</sup>.

Molto usato era pure l'istituto dell'obbligazione (100), un atto stipulato tra due persone in forza del quale uno dei due, in genere il debitore o l'agente nell'atto di compravendita, si obbligava di effettuare una determinata prestazione a favore dell'altro, in genere il creditore, il quale aveva il diritto di esigerne l'esecuzione. Spesso accompagnata da una fideiussione, l'obbligazione era praticata dalla società solofrana sia nel prestito vero e proprio - allora corrispondeva al pagamento di un interesse - sia nel rapporto mercantile permettendo la pratica peculiare con cui esso si realizzava<sup>31</sup>.

Altro istituto molto utile per la società solofrana era il compromesso (101), un contratto con cui due persone o più parti componevano una controversia. Stipulato anche sotto forma di scrittura privata, con impegno di redigere, se necessario, lo strumento pubblico, spesso restava tale poiché era una forma del rapporto mercantile. Serviva per proteggere una transazione commerciale, per risolvere una situazione debitoria o per trasformare un

---

<sup>28</sup> Questa ampia libertà nel trattare il credito emerge dai documenti notarili regestati in appendice. V. parte quarta, parr. 4 e 5.

<sup>29</sup> Questa pratica si può cogliere negli atti notarili, comparando le scadenze con le date dell'effettivo pagamento del debito spesso poste in calce all'atto.

<sup>30</sup> V. la frequenza e le modalità di questo istituto negli atti notarili, dove si coglie anche la consuetudine di farsi fideiussori di se stessi (AD, III, 1 e 2).

<sup>31</sup> Molti atti notarili hanno la forma della obbligazione (AD, III, 1 e 2).

rapporto familiare in rapporto mercantile, persino le *societas* avevano la forma del compromesso<sup>32</sup>.

Legati al complesso rapporto mercantile erano la remissione (102), la rinuncia alla rivalsa e la cassatura (107) che per le caratteristiche di atti negoziali erano di grande utilità specie per i finanziatori che coll'atto di compravendita avevano dato inizio ad un rapporto mercantile-societario particolare, che poteva richiedere il ricorso a questi due istituti della giurisdizione<sup>33</sup>.

Tra le procedure mercantili c'era l'istituto della procura (85), a cui faceva di frequente ricorso il mercante che affidava ad altri il potere di rappresentarlo in atti giuridici - la compra-vendita si faceva attraverso un atto giuridico - anche per brevi periodi<sup>34</sup>.

Si coglie bene la procedura che riguardava la contumacia (72-73) per non protrarre a lungo le liti, per comporre velocemente situazioni giuridiche o per sbloccare i processi. Essa aveva due forme: una per le cause civili l'altra per quelle criminali. Colui che, citato in una causa, non si presentava doveva pagare una multa secondo il delitto e il tempo del pagamento.

C'era la procedura del sopralluogo (76), ispezione sul posto della controversia, per attingerne direttamente i termini, eseguita dall'intera corte, che permetteva l'espletamento della causa in loco con la stesura dei relativi atti, ma che poteva anche dare solo inizio ad un giudizio.

Alcuni atti processuali, come le citazioni (86-87), erano necessarie, tanto per chiamare in giudizio parti impegnate in atti giudiziari quanto come attestazione<sup>35</sup>, la "contumacia in civilibus".

---

<sup>32</sup> Cfr. AD, III, 1 e 2. V. parte quarta, par. 5.

<sup>33</sup> *Ibidem*. V parte quarta, parr. 4 e 5.

<sup>34</sup> Il capitolo stabilisce quanto doveva essere riscosso sia per la procura speciale che per quella generale dagli ufficiali presenti a questo atto.

<sup>35</sup> La lettera di citazione, portata da un giurato o dai famuli, doveva essere consegnata nella casa dove c'erano i figli o i familiari del destinatario, che in genere era assente, e ricevere da questi il giuramento di dirne notizia all'interessato. Se la casa era chiusa, dinanzi a due o tre testimoni, la si doveva affiggere sulla porta con la data da cui correva il termine della citazione, passato il quale si procedeva contro.

5. *Regole di vita comunitaria.* I Capitoli che regolavano la vita quotidiana rispetto a quelli del *corpus* antico evidenziano una vita molto più complessa, comportamenti più spregiudicati, esigenze superiori.

I cittadini potevano liberamente praticare la vecchia consuetudine di ospitare “amicos, consanguineos, advenas, homines bone virtutis cum bellvis et sine” senza ricevere alcun pagamento. L'albergheria, il diritto di alloggiare ufficiali pubblici, pellegrini o poveri, si incentrava sui mercanti, i forestieri, ripetendo una pratica, data la ristrettezza delle possibilità di ospitalità di allora, diffusa nei centri mercantili maggiori e nei periodi di fiera. Qui dunque il commercio poneva gli stessi problemi, per cui ogni casa privata poteva albergare a pagamento, cosa contemplata dallo statuto (78).

Era regolato il comportamento delle meretrici cui era fatto obbligo, di esercitare il mestiere in un luogo preciso della piazza pubblica, di non avere relazioni fisse, di non incontrarsi con le “donne oneste”, e in chiesa di “stare in piedi” e “omnino seporate da le dopne honeste” (75). Da notare che costoro erano “coniugate et non coniugate”, che esercitavano “in lloro case”, che il fatto di non avere “homo seu puplico innamorato” serviva per evitare liti e contrasti, e che era praticata nei loro confronti un'evidente discriminazione, mentre veniva affidata alla società una sorta di controllo, visto che la terza parte della multa andava “a chi acusera”.

Non mancano norme di ordine pubblico che regolavano il comportamento dei cittadini e che tendevano ad evitare scandali o disturbi alla vita sociale, come il fare “vociferazioni et ciambellarie”. Era questa un'abitudine, molto diffusa in quei tempi, di andare a fare chiasso sotto le finestre delle donne e degli uomini che si risposavano (83). Anche qui si individua una sorta di controllo sociale, sia perché una parte della multa andava a favore di chi contribuiva a rilevare la trasgressione, sia perché un'altra parte andava a “Sancta Maria dela Gratia” per la Confraternita che aveva sede presso la chiesa e che si occupava dei deboli e dei perseguitati.

Era considerato poi un comportamento che poteva creare prepotenze e discriminazioni, quello di fare regali ai “gabellotti o ad altre persone et homini particolari”, in genere a persone con incarichi pubblici dati dalla comunità (74). Tale pratica sicuramente diffusa, poiché provocava discriminazioni tra chi poteva o no dare regalie, era stata proibita in un capitolo precedente da Ettore Zurlo. Ora se ne chiedeva il ripristino ma solo nei confronti degli ufficiali minori, cosa che si può spiegare con la necessità di costituire

una sorta di salario a queste persone sempre più numerose che a vario titolo erano impegnate in compiti pubblici. Si lasciava il divieto invece di fare doni ai gabellotti, che più che un tentativo di proteggerli nell'ufficio di raccogliere le gabelle, contro la sempre più diffusa pratica di evadere la tassa o di pretendere trattamenti di favore o dilazioni, era un proteggere l'attività fiscale principale solofrana, che si poggiava su "dazi e gabelle" e tutti gli altri casi in cui l'Universitas aveva bisogno di tale tipo di raccolta. La richiesta però non fu accolta da Ercole che lasciò sulle spalle della Universitas la spesa della remunerazione a questi ufficiali i quali non erano solo quelli che appaltavano le gabelle ma anche altri "esattori".

Infine vale considerare il capitolo che contempla i danni di animali, "papari et galline", alle coltivazioni (84), dei quali si fa anche una distinzione essendo le papere gravate da multa e le galline no. È questo l'unico capitolo di questo *corpus* che parla di danni all'agricoltura provocati dagli animali rispetto ai tanti del corpo precedente, cosa che evidenzia una minore essenzialità dell'agricoltura nella economia della comunità ma anche la diffusione di questo tipo di allevamento.